

SENT. Nº 4443 11 REP. Nº 3490 /11

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano sezione XIII civile in persona del giudice unico dott. Pierdomenico Santolini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429, 1 co, cpc, all'udienza del 30/3/2011, a seguito di trattazione orale nella causa di cui in epigrafe, promossa da

rappresentata e difesa dall'avvocato ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, ATTORE

CONTRO

CONVENUTA CONTUMACE

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza di discussione.

L'attore ha promosso procedimento di convalida di sfratto nei confronti della convenuta per il mancato pagamento di canoni di locazione relativi all'appartamento di Milano, via a suo tempo (1/10/2009) concesso in locazione alla dal dal

All'indirizzo sopra indicato, tuttavia, la notificazione non ha potuto aver luogo per irreperibilità della destinataria.

Il giudice, pertanto, ha disposto il mutamento del rito ex art. 426 cpc, onerando l'attore di una nuova notifica della citazione, per l'udienza odierna, nei confronti della convenuta, ai sensi dell'art. 143 cpc, con riferimento al suo ultimo domicilio conosciuto di Milano, via

All'udienza odierna è comparso il procuratore dell'attore, il quale, documentata la nuova notifica - avvenuta in realtà ai sensi dell'art.

140 cpc essendo comunque risultato che la abitava in via

ha insistito nelle proprie domande nei confronti della convenuta.

Ebbene, la domanda di risoluzione contrattuale di parte attrice deve accogliersi in quanto l'attore ha documentato – attraverso la produzione del contratto di locazione intercorso tra le parti – i propri crediti isoluti vantati nei confronti della convenuta, mentre quest'ultima, su cui incombeva la prova dei relativi pagamenti ex art. 2697, 2 co, cod. civ., non ha fornito prova dei pagamenti stessi essendosi resa contumace.

Deve quindi pronunciarsi risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, con condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile ed al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando:

-díchíara rísolto il contratto di locazione stipulato tra le parti relativamente all'appartamento di via (materiale) in data 1/10/2009;

- ordína alla convenuta

l'appartamento dí cui sopra in favore dell'attore

, fissando la relativa esecuzione decorsi 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza alla convenuta;

- -condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano in €1.700,00 oltre iva e cassa;
- dichiara la contumacia della convenuta

Mílano,30/3/2011

il giudicė

dottor Pierdomenico Santolin

TRIBUNALE DI MILANO PUBBLICATO OGGI

31 MAR. 2011

IL CANOTLLIERE

TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
- 2 MAG. 2011

RICHIESTAN COPPA CONFORME
APPLICATE MARCHE PER DEPORT

OCHON ?